

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione

Decreto Rettorale n. \* del \*

\*(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

Oggetto: Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino. Emanazione del nuovo testo.

#### Il Rettore

Visto che la Legge 24 luglio 2023, n. 102 ha modificato il "Codice della proprietà industriale emanato con il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, in particolare l'art. 65 "Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS";

Viste le Linee guida interministeriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicate il 26 settembre 2023, con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le Università, gli Enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i soggetti finanziatori di attività di ricerca;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto l'attuale Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 5639 del 14 dicembre 2021;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 22 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 1/2024/IV/1 del 29/1/2024 del Consiglio di Amministrazione con la quale lo stesso ha espresso parere favorevole al nuovo testo di Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale;

Vista la deliberazione n. 6/2024/IV/1del 19/3/2024 del Senato Accademico con la quale è stato approvato il nuovo testo di Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino;

Università degli Studi di Torino
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione
Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza
Via Bogino, 9 - 10123 Torino
Tel (011) 670 4381 - 670 4170 - 670 4172 - 670 4424 | Email ufficio.brevetti@unito.it



#### **DECRETA**

- 1. di emanare il nuovo testo del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino allegato, che entra in vigore alla data del presente decreto;
- 2. di mantenere in vigore il Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 3902 del 15 luglio 2009 per i soli brevetti a titolarità Unito la cui richiesta sia avvenuta fino al 31 dicembre 2021 e fino alla decadenza degli stessi;
- 3. di applicare le disposizioni del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 5639 del 14 dicembre 2021 a tutte le comunicazioni di deposito di brevetto e richieste di brevettazione pervenute all'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza entro il 22 agosto 2023.

Il Rettore Prof. Stefano Geuna

Visto: La Direttrice della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione Dott.ssa Elisa Rosso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## REGOLAMENTO DEI BREVETTI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

#### Art. 1 - Linee generali della disciplina.

1. Il presente regolamento intende i) favorire la protezione della proprietà intellettuale generata dall'Ateneo per mano di ricercatrici/ricercatori strutturati e non; ii) premiare le/i ricercatrici/ricercatori e accompagnarle/i nel percorso di brevettazione e valorizzazione delle loro invenzioni; iii) agevolare la nascita e lo sviluppo di spin-off; iv) assicurare che il trasferimento delle tecnologie sviluppate in seno all'Ateneo avvenga a condizioni eque.

## TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 2 – Oggetto della disciplina.

- 1. Il presente regolamento si applica alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, alle nuove varietà vegetali, alle topografie di prodotti a semiconduttori, ai modelli e disegni, alle banche dati, ai programmi per elaboratore, ai progetti di lavori di ingegneria e di lavori analoghi, al know-how.
- 2. Il regolamento si applica al personale con un contratto o un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con l'Università di Torino (ad es. professoresse/professori, ricercatrici/ricercatori a tempo determinato o indeterminato, assegniste/i,...).
- 3. Il regolamento si applica inoltre alle/agli studentesse/studenti, alle/ai dottorande/i e altre/i collaboratrici/collaboratori che svolgano attività di ricerca presso l'Università di Torino in collaborazione con le persone di cui al co. 2 o sotto la loro supervisione scientifica e che contribuiscano con apporti inventivi o creativi al conseguimento di risultati proteggibili. L'avvio dell'attività di ricerca presso l'Università di Torino implica l'accettazione del presente regolamento.
- 4. I soggetti di cui ai co. 2 e 3 sono denominati di seguito anche "Ricercatrici/Ricercatori".

## Art. 3 - Disciplina applicabile.

- 1. Per le innovazioni la cui tutela richieda l'espletamento di una procedura di brevettazione o di registrazione o analoga vale quanto disposto agli artt. 4 e seguenti del presente Regolamento.
- 2. Per tutte le altre innovazioni che ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento vale la regola per la quale i diritti appartengono all'Ateneo nella misura in cui l'innovazione possa dirsi compresa nel campo delle mansioni attribuite al suo autore o derivi da istruzioni specifiche o dalla partecipazione volontaria a iniziative istituzionali.

#### Art. 4 – Invenzioni delle/dei Ricercatrici/Ricercatori.

- 1. I diritti morali sulle invenzioni delle/i Ricercatrici/Ricercatori appartengono alle/ai ricercatrici/ricercatori stessi.
- 2. I diritti patrimoniali sulle invenzioni delle/dei Ricercatrici/Ricercatori appartengono all'Ateneo.



- 3. Le/I Ricercatrici/Ricercatori sono tenuti a comunicare prontamente all'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza dell'Università di Torino il conseguimento dell'invenzione utilizzando il form di cui all'All. a) del presente Regolamento. Qualora l'invenzione sia il frutto del contributo di più inventrici/inventori, si presume che tali contributi siano uguali. Tuttavia, le/gli inventrici/inventori possono indicare, all'atto della comunicazione all'Ateneo, una diversa attribuzione dei meriti dell'invenzione, con apposita pattuizione e nel rispetto delle disposizioni rilevanti del codice etico di Ateneo.
- 4. Il 50% dei proventi generati dallo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto delle spese di brevettazione e mantenimento in vita del titolo, sarà attribuito quale premialità all'inventrice/inventore; la restante parte rimarrà all'Ateneo. In presenza di più inventrici/inventori, la quota loro spettante collettivamente sarà ripartita in accordo con la comunicazione da essi effettuata ai sensi del co. 3.
- Art. 5 Invenzioni con soggetti esterni all'Università.
- 1. Nel caso di un'invenzione di Ricercatrici/Ricercatori con soggetti esterni, questi ultimi, se titolari del diritto al brevetto, potranno chiedere di cedere la titolarità dell'invenzione all'Ateneo. In caso di accettazione da parte della Commissione Brevetti, essi saranno equiparati alle/ai Ricercatrici/Ricercatori per quanto riguarda l'art. 11 c. 1 e l'art. 18.

#### Art. 6 – Contratti per servizi conto terzi, contratti di sviluppo, contratti di ricerca innovativa

- 1. I contratti stipulati dall'Ateneo o dai Dipartimenti per la prestazione di servizi a terzi (cd. conto terzi), il cui oggetto consista nel compimento di attività ordinarie, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie, quali ad esempio l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini, o la preparazione di prodotti noti o standard, ovvero la raccolta di dati, non determinano la cessione di diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo in favore del committente, che tuttavia acquista la piena disponibilità delle informazioni o dei prodotti generati dall'Ateneo in esecuzione del contratto.
- 2. I contratti stipulati dall'Ateneo o dai Dipartimenti per la prestazione di servizi di sviluppo a terzi (cd. contratti di sviluppo), il cui oggetto consista nell'ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento di un'idea o di una tecnologia già individuate dal committente e specificamente indicate nel contratto, non determinano la cessione di diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo in favore del committente. Laddove l'esecuzione del programma di ricerca generi risultati proteggibili da diritti di proprietà intellettuale, il loro regime di protezione e di utilizzazione sarà negoziato dalle parti in buona fede.
- 3. Le convenzioni sottoscritte dall'Università o dai suoi Dipartimenti per la realizzazione di progetti di ricerca innovativi in collaborazione con enti esterni ed eventualmente finanziati in tutto o in parte da enti pubblici o privati stabiliscono che l'Università detenga i diritti sulle invenzioni e sui brevetti che vengano eventualmente depositati, in proporzione al contributo creativo fornito dalle/dai suoi Ricercatrici/Ricercatori. Qualora il contratto preveda un criterio diverso per la ripartizione della titolarità dei risultati proteggibili, in nessun caso la quota di contitolarità spettante all'Ateneo sarà inferiore al 25%.
- 4. La stipula di convenzioni che deroghino alla regola stabilita al comma precedente riducendo la quota minima spettante all'Ateneo deve essere adeguatamente motivata, con indicazione delle ragioni specifiche che la giustificano alla luce del miglior perseguimento degli interessi dell'Ateneo, in una



relazione che, sentito il parere della Commissione Brevetti, sarà presentata al Consiglio di Amministrazione dell'Università per l'approvazione. Tale relazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo ufficio.brevetti@unito.it unitamente al testo della convenzione.

5. Alle attività di ricerca oggetto delle convenzioni qui considerate parteciperanno soltanto le/i ricercatrici/ricercatori che prestino la loro adesione scritta, siano essi dipendenti dall'Università o meno. Qualora dalla ricerca derivino risultati inventivi, essi sono tenuti a darne pronta comunicazione all'indirizzo ufficio.brevetti@unito.it.

#### Art. 7 – Spin-off

1. Gli spin-off dell'Università o accademici possono acquisire diritti sulle invenzioni brevettate dall'Ateneo alle condizioni di vantaggio previste all'art. 15 co. 3 del presente regolamento.

### TITOLO II ITER DI BREVETTAZIONE

#### Art. 8 – Comunicazione di invenzione.

- 1. L'inventrice/inventore che comunica all'Università l'invenzione, secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 3, presenta alla Commissione Brevetti un apposito form compilato (Allegato a Comunicazione di invenzione).
- 2. La Comunicazione di invenzione deve contenere le seguenti informazioni: a) la descrizione sintetica dell'invenzione; b) il nome dell'inventrice/inventore o delle/degli inventrici/inventori, la loro qualifica, se dipendenti dell'Università e l'eventuale specificazione dell'apporto inventivo di ciascuna/ciascun coinventrice/coinventore in deroga alla presunzione di uguaglianza degli apporti; c) le notizie in suo possesso sullo stato dell'arte ai fini della verifica preliminare dei requisiti di novità e originalità del trovato; d) l'eventuale esistenza di contatti in corso con terzi interessati all'invenzione.
- 3. La Comunicazione di invenzione deve essere accompagnata dal visto della/del responsabile della struttura nella quale la/il proponente opera. Qualora la struttura partecipi alle spese di brevettazione, secondo quanto stabilito all'art. 12, il visto riguarda anche l'impegno a prestare tale contributo.
- 4. In tutte le fasi di stesura della comunicazione, l'inventrice/inventore potrà chiedere la collaborazione dell'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza istituito presso l'Amministrazione Centrale, che fornirà, avvalendosi di eventuali collaborazioni di esperte/i, anche esterne/i all'Ateneo e sempre salva la riservatezza, i seguenti servizi:
- affiancamento nella verifica dello stato dell'arte attraverso la consultazione di banche dati brevettuali;
- individuazione dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto
- accertamento preliminare rivolto a verificare che il ritrovato soddisfi almeno in prima analisi i requisiti di novità, originalità, industrialità e sufficienza di descrizione.

### Art. 9 – Deposito di domanda di brevetto.



- 1. La Commissione Brevetti, esaminata la Comunicazione di invenzione, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla Commissione per la valutazione, esprime il suo parere in merito all'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto da parte dell'Ateneo con la massima sollecitudine.
- 2. Qualora la Commissione esprima parere favorevole, l'Università si impegna a depositare la domanda di brevetto con la massima sollecitudine e comunque, come da disposizione di legge, non oltre 6 mesi dalla comunicazione. Tale termine è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza.
- 3. Qualora l'Ateneo non proceda a depositare la domanda di brevetto entro i termini di cui al precedente comma, l'inventrice/inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventrice/inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'Ateneo abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi. In ogni caso, l'invenzione potrà essere utilizzata dall'Ateneo a fini didattici e di ricerca.
- 4. Finché l'Ateneo non si sia espresso sull'interesse a brevettare a proprio nome o non abbia depositato la domanda di brevetto ai sensi del co. 2, l'inventrice/inventore è tenuta/o a consultare preventivamente l'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza qualora intenda divulgare informazioni relative all'invenzione, ad esempio mediante pubblicazioni o comunicazioni a congressi, per definire le modalità più opportune.

#### Art. 10 – La Commissione Brevetti.

- 1. La Commissione Brevetti è presieduta dalla/dal Rettrice/Rettore o sua/o delegata/o ed è nominata dal Senato Accademico; essa è composta di 6 membri, di cui una/un esperta/o giuridica/o in materia di brevetti
- 2. Fa inoltre parte della Commissione Brevetti, senza diritto di voto e con funzioni di supporto tecnico, la/il responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione centrale.
- 3. La Commissione Brevetti resta in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
- 4. Le decisioni della Commissione Brevetti sono assunte a maggioranza assoluta delle/dei presenti.
- 5. La Commissione, per l'esame delle Comunicazioni di invenzione, può sentire le/gli inventrici/inventori e all'occorrenza avvalersi di esperte/i anche esterne/i all'Ateneo, senza diritto di voto.

#### Art. 11 – L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza.

- 1. L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza, di concerto con l'inventrice/inventore e con l'assistenza di una/un consulente brevettuale, cura il deposito della domanda di brevetto e la sua successiva protezione.
- 2. L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza presta inoltre consulenza per tutte le questioni legali riguardanti l'invenzione e la sua brevettazione.
- 3. L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza affianca l'inventrice/inventore nel reperimento di fondi per lo sviluppo dell'invenzione, ad esempio per lo sviluppo del trovato, e per la valorizzazione del brevetto, ad esempio per la sua presentazione alle imprese anche nell'ambito di fiere di settore.



## Art. 12 – Spese brevettuali.

- 1. Le spese relative alla brevettazione e al mantenimento in vita del brevetto, comprensive della preparazione della domanda, del suo deposito, delle annualità e delle eventuali estensioni internazionali, graveranno sul fondo finalizzato a tale scopo, nel quale confluiranno gli introiti della commercializzazione del brevetto.
- 2. Il Dipartimento o Centro di ricerca di afferenza concorrono alle spese di cui al comma precedente ove siano disponibili fondi di progetto destinati alla brevettazione.
- 3. In caso di concessione del brevetto, la copertura brevettuale viene garantita, quantomeno per il territorio della Repubblica, per quattro anni a decorrere dal momento del primo deposito. Decorso tale periodo, la Commissione Brevetti, sentita/o l'inventrice/inventore, valuta l'opportunità di mantenere in vita il brevetto in relazione ai risultati economici di sfruttamento conseguiti.

#### Art. 13 – Obbligo di riservatezza.

1. Salvo quanto previsto all'art. 9 co. 3, all'inventrice/inventore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, alle/ai componenti della Commissione Brevetti e alle/ai componenti dell'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza sull'oggetto dell'invenzione per il quale si chiede la tutela brevettuale. Tale obbligo sussiste almeno fino al momento del deposito della domanda di brevetto.

## TITOLO III SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BREVETTI

#### Art. 14 – Valorizzazione dei brevetti.

1. L'Università si impegna a promuovere i brevetti depositati, adottando, in collaborazione con l'inventrice/inventore, iniziative volte a favorire lo sfruttamento e la valorizzazione dell'invenzione.

#### Art. 15 – Atti di disposizione del brevetto.

- 1. L'Università ha facoltà di disporre liberamente dei diritti sull'invenzione e può in particolare cedere o concedere in licenza, esclusiva o non esclusiva, il brevetto o la domanda di brevetto.
- 2. Cessionarie/i o licenziatarie/i dei diritti sulle invenzioni possono essere anche spin-off o già spin-off dell'Ateneo
- 3. Agli spin-off dell'Ateneo possono essere concesse licenze, anche esclusive, a fronte dell'impegno a sostenere le spese per il mantenimento in vita del brevetto e a corrispondere all'Ateneo royalties ragionevoli sugli utili conseguiti con lo sfruttamento dell'invenzione. Tutte le attività di ricerca e di collaborazione con l'Università saranno regolate secondo quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.



- 4. La cessione dei diritti sull'invenzione ad uno spin-off o già spin-off dell'Ateneo deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione motivando in modo specifico circa la congruità del corrispettivo, la solidità della/del cessionaria/o e le prospettive di valorizzazione del trovato.
- 5. La cessione dei diritti sull'invenzione ad un soggetto diverso da quelli considerati al comma precedente deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione motivando in modo specifico circa la convenienza dell'operazione per l'Ateneo, tenuto conto del valore economico dei diritti sull'invenzione.

#### Art. 16 – Adempimenti dell'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza.

- 1. L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza, in collaborazione con l'inventrice/inventore e con le altre strutture di Ateneo pubblicizza le invenzioni brevettate.
- 2. L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza negozia con le/gli interessate/i gli accordi relativi allo sfruttamento dell'invenzione, inclusi gli accordi di cessione e di licenza.
- 3. L'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza comunica alla Commissione Brevetti gli accordi di cui al comma precedente prima di sottoporli per approvazione agli organi competenti.

## Art. 17 – Adempimenti della Commissione Brevetti.

- 1. La Commissione Brevetti supporta l'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza nella negoziazione degli accordi diretti allo sfruttamento dell'invenzione.
- 2. La Commissione Brevetti ha facoltà di allegare proprie note di accompagnamento agli accordi negoziati dall'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza e da quest'ultima trasmessi per approvazione ai competenti organi di Ateneo.

#### Art. 18 – Ripartizione dei proventi

- 1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti sono destinati anzitutto alla reintegrazione del Fondo di cui all'art. 12 co. 1 relativamente ai costi sostenuti per la brevettazione ed il pagamento delle annualità per il mantenimento in vita del brevetto.
- 2. I proventi netti, e cioè i proventi al netto dei costi di cui al comma precedente, sono così ripartiti: 50% all'inventrice/inventore, erogata come retribuzione premiale o, su sua richiesta, come fondi di ricerca; 15% al Dipartimento di afferenza dell'inventrice/inventore; 25% al Fondo brevetti; 10% ad un Fondo istituito per finanziare iniziative a beneficio delle/degli inventrici/inventori anche attraverso le attività di valorizzazione dei brevetti, gestite dall'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza con la supervisione della Commissione Brevetti.
- 3. L'eccedenza del Fondo brevetti di Ateneo, rispetto all'ammontare del triplo delle spese di cui all'art. 12, co. 1, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario, va a favore del bilancio centrale di Ateneo.

### Art. 19 – Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore con Decreto Rettorale.



- 2. Tutti i brevetti/domande di brevetto le cui richieste siano state presentate alla Commissione Brevetti fino al 31 dicembre 2021 sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 3902 del 15 luglio 2009.
- 3. Tutti i brevetti/domande di brevetto le cui richieste siano state presentate alla Commissione Brevetti dal 1° gennaio 2022 e fino al giorno antecedente dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 5639 del 14 dicembre 2021, salvo le comunicazioni di invenzione/richieste di brevettazione pervenute all'Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza dal 23 agosto 2023, solamente per le parti incompatibili con la L. 102/2023 di modifica del Codice di Proprietà Industriale.



1. GENERALITÀ DEL PROPONENTE:

Allegato a

# **COMUNICAZIONE DI INVENZIONE**

## **SEZIONE 1: ANAGRAFICA**

Nome	e Cognome:			
Diparti	mento/Centro:			
Titolo/	Qualità:			
Telefor	no:			
E-Mail:				
	0.000			
2. TIT	OLO DELL'INVENZIONE:			
	rività di Ricerca da cui deri era o finanziata nell'ambito di pr			
4. ATī	<b>FIVITÀ INVENTIVA</b> (indicare tutt UNITO	i gli inventori coinvolt	i):	
	Nome e Cognome	Qualifica	Dipartimento	Percentuale inventiva
	ATTENZIONE. Per i non struttu	rati indicare una ema	il personale diversa da d	quella istituzionale



Non UNITO

	Nome e Cognome	Organizzazione	Contatto email	Cede a Ul (si/no)	NITO?	Percentuale inventiva*
	*da indicare solo se c	rede a LINITO				
Note: .	ATTENZIONE. La somma delle percentuali degli inventori UNITO e degli inventori non UNITO che cedono a UNITO deve essere uguale al 100%  Note:					
	-TITOLARITÀ (indicare entiva, riportandone i					
Ente	· ·					ntuale titolarità
Liite						
UNIT	0					
	0					
UNIT	0					
UNIT						
UNIT(	SEZ		ONE DELL'INVENZ			
UNITO		NTO (descrivere il p	roblema che l'inven	zione intend	de risolv	vere e come il
UNITO	SEZ OBLEMA DI RIFERIME	NTO (descrivere il p	roblema che l'inven	zione intend	de risolv	vere e come il
UNITO	SEZ OBLEMA DI RIFERIME	NTO (descrivere il p	roblema che l'inven	zione intend	de risolv	vere e come il
UNITO	SEZ OBLEMA DI RIFERIME	NTO (descrivere il p	roblema che l'inven	zione intend	de risolv	rere e come il
UNITO	SEZ OBLEMA DI RIFERIME	NTO (descrivere il p	roblema che l'inven	zione intend	de risolv	vere e come il
UNITO	SEZ OBLEMA DI RIFERIME	NTO (descrivere il p	roblema che l'inven	zione intend	de risolv	rere e come il



2.	<b>DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE</b> (descrivere l'invenzione e il relativo stadio di avanzamento della
	tecnologia. Se disponibili inserire grafici, tabelle, immagini):
_	
3.	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE</b> (qual è il vantaggio dell'invenzione proposta rispetto alle soluzioni esistenti e le caratteristiche innovative che contraddistinguono l'invenzione proposta):
••••	
4.	AREE DI APPLICAZIONE (scegliere tra le seguenti aree tematiche):
	Agroalimentare
	Ambiente
	Analisi dati e informatica
	Dispositivi biomedici
	Imaging biomedico
	Laboratorio e Processi
	Malattie cardiovascolari
	Malattie rare



Malattie del sistema nervoso
Microbiologia e Virologia
Oncologia
Altro (definire):
Specificare:
5. SVILUPPO DELL'INVENZIONE (indicare le attività di sviluppo e validazione della tecnologia previste per i prossimi 12 mesi con riferimento, se possibile, agli attori e alle risorse necessarie):
6. CONTATTI CON TERZI (indicare se vi sono contatti in corso con aziende o enti pubblici/privati per il futuro sfruttamento dell'invenzione e riportare se sono stati siglati accordi di riservatezza o altri contratti):
SEZIONE 3: STATO DELL'ARTE

1. ANTERIORITÀ BREVETTUALE (ricercare sul sito Google Patent oppure <a href="www.espacenet.com">www.espacenet.com</a>):

Numero brevetto	Titolo brevetto	Differenza rispetto all'invenzione proposta



2. PUBBLICAZIONI:			
Riferimento		Diff	erenza rispetto all'invenzione proposta
		1	
	tuali pubblicazioni effettu ni a convegni, tesi di laure		nventore/i nel campo dell'invenzione, co, poster):
	SEZIONE 4	: VARIE	
1. DISPONIBILITA' AL CO	<b>DFINANZIAMENTO</b> (indica	re se il Dipartir	mento, o Centro di ricerca, di afferenza
	ese di brevettazione (es. d	ove siano dispo	onibili fondi di progetto destinati a tale
fine).			
ine).			



#### 2. IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA:

I sottoscritti dichiarano di avere mantenuto e si impegnano a mantenere assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione.

#### 3. TRATTAMENTO DATI:

Si autorizza al trattamento dei dati personali (di cui alla Sezione 1, punti 1 e 4) ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR-Regolamento UE 2016/679.

DATA	FIRMA DELL'INVENTORE/DEGLI INVENTORI UNITO
	osta è vistata dalla/dal Direttrice/Direttore del Dipartimento, 8 del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale:
	Firmo